

***Interpretazione autentica dell'art. 63 del CCNL 9.8.2000 del comparto università,
richiesta dal Giudice del lavoro di Roma.***

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal Giudice del Lavoro di Roma, dott.ssa Alessandra Trementozzi, concernente l'art. 63 del CCNL 9.8.2000 del Comparto Università – sottoscritta in via di ipotesi il 27 aprile 2006 – e vista la certificazione prodotta dalla Corte dei Conti il 9 novembre u.s., in data 15 novembre 2006 alle ore 10.00 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.

L' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del

Presidente Cons. Raffaele Perna *firmato*

e

le Confederazioni sindacali:

CGIL *firmato*

CISL *firmato*

UIL *firmato*

CONFSAL *firmato*

CISAL *firmato*

e

Le Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNUR *firmato*

CISL/Università *firmato*

UIL/P.A. *firmato*

FED.CONFSAL/SNALS Univ. –CISAPUNI *firmato*

C.S.A. di CISAL Università *firmato*

Premesso che il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro – in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 203622/05, con ordinanza del 23.3.2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 9/8/2000 del Comparto Università debbano esprimersi su "la cumulabilità dell'indennità speciale di cui al comma 3 dell'art. 63 del CCNL del Comparto Università del 9.8.2000 con qualsiasi altra indennità di funzione o posizione, ed in particolare con l'indennità di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo". Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del d. lgs. n.165/2001.

Le parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue :

L'art. 63 in questione non sembra porre problemi d'interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volontà delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del comparto, un'indennità accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un'ulteriore e diversa indennità collegata all'affido di particolari responsabilità.